



COMUNE DI FUCECCHIO
(Provincia di Firenze)

Settore n.4
“Assetto del Territorio e Ambiente”

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE
DELLA COMUNICAZIONE

(Articoli 19 e 20 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 e s.m.i.)

INDICE

Articolo 1. Finalità.....	3
Articolo 2. Funzione del Garante della comunicazione.....	3
Articolo 3. Istituzione e nomina	3
Articolo 4. Indennità e rimborsi.....	3
Articolo 5. Durata in carica e incompatibilità.....	4
Articolo 6. Forme e modalità di comunicazione.....	4
Articolo 7. Destinatari della comunicazione.....	4
Articolo 8. Modalità di accesso alle informazioni e agli atti	4
Articolo 9. Rapporti sull'attività.....	4
Articolo 10. Comunicazione interna.....	4
Articolo 11. Risorse per l'esercizio della funzione.....	5

Articolo 1. Finalità

1. Il presente articolato disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione, previsto dall'art. 19 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2. Funzione del Garante della comunicazione

1. Il Garante della comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza del Comune, disciplinati dagli articoli 15, 16 e 17 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., che sono relativi a:

- lo strumento della pianificazione territoriale di competenza comunale (Piano Strutturale) o sue varianti;
- le varianti al Piano Regolatore Generale, per tutta la sua residua fase di vigenza, fino all'approvazione del Regolamento urbanistico;
- gli atti di governo del territorio di competenza comunale o loro varianti (Regolamento Urbanistico, piani complessi di intervento, piani e programmi di settore, accordi di programma ed altri atti della programmazione negoziata comunque denominati);

2. Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale il Garante della Comunicazione assicura:

- la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio di cui al primo comma, e promuove, nelle forme più idonee, tenuto conto di quanto disposto ai successivi articoli 6 e 7, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo;
- la trasmissione tempestiva agli organi competenti dei contributi, delle osservazioni e dei pareri raccolti.

Articolo 3. Istituzione e nomina

1. Il Garante della Comunicazione è istituito presso il Settore n.4 "*Assetto del Territorio ed Ambiente*".

2. Il ruolo di Garante della Comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell'Ente, comunque non Responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione, o da soggetto esterno dotato dei necessari requisiti.

Il soggetto incaricato

3. La nomina sarà effettuata per ogni procedimento previsto al precedente art. 2, comma 1, con determinazione del Dirigente del Settore n.4, contestualmente all'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i. o all'atto di formale conferimento dell'incarico di progettazione urbanistica, sia esso affidato all'interno o all'esterno dell'Ente.

4. Nel conferire l'incarico il Dirigente dovrà orientarsi, di norma, verso soggetti dotati di adeguata conoscenza dei procedimenti urbanistici, privilegiando specifiche esperienze nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico.

Articolo 4. Indennità e rimborsi

1. Qualora il Garante della comunicazione è nominato tra i dipendenti dell'Ente, svolge tale funzione a titolo gratuito.

2. In caso di affidamento dell'incarico all'esterno i compensi e i rimborsi sono stabiliti nell'atto di nomina.

Articolo 5. Durata in carica e incompatibilità

1. Il Garante della comunicazione resta in carica fino alla conclusione del procedimento per il quale è stato nominato.
2. L'incarico di Garante della Comunicazione è incompatibile, ai sensi dell'art.19 comma 2bis della L.R. n.1/2005 e s.m.i., con l'incarico di Responsabile del Procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio.

Articolo 6. Forme e modalità di comunicazione

1. Il Garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:
 - a. redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da:
 - inserire nel sito web del Comune;
 - trasmettere agli uffici del Comune che si occupano di informazione/comunicazione (U.R.P., Ufficio Stampa);
 - affiggere nelle bacheche delle principali sedi del Comune aperte al pubblico;
 - b. assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione comunale, fornendo adeguato supporto informativo;
 - c. svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, ritenuti particolarmente rilevanti.
 - d. organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile agli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, su richiesta di soggetti interessati, con onere finanziario a carico di questi ultimi.

Articolo 7. Destinatari della comunicazione

1. I destinatari della comunicazione sono gli Enti, le associazioni ed i cittadini, per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.
2. Allo scopo di favorire tale partecipazione sarà facoltà del Garante individuare possibili elenchi di associazioni operanti sul territorio comunale cui trasmettere note informative di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a.

Articolo 8. Modalità di accesso alle informazioni e agli atti

1. Presso l'ufficio del Garante della Comunicazione è istituito un registro nel quale è riportata l'entità numerica degli interessati che vi si sono rivolti in ordine al procedimento in corso ed il tipo di informazione o chiarimento richiesto.

Articolo 9. Rapporti sull'attività

1. Il Garante della comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui all'art. 2, comma 1, della presente disciplina, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta che trasmette al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti previsti dalla legge.

Articolo 10. Comunicazione interna

1. Il Garante della Comunicazione si avvale degli apporti informativi che gli dovranno pervenire attraverso i relativi atti da tutti i Settori del Comune laddove alcune delle loro attività possono incidere sugli strumenti di pianificazione e sugli atti del governo del territorio soggetti alla procedura partecipativa disciplinata dalla presente disciplina.

2. Qualsiasi iniziativa, da chiunque assunta, di pubblicità o di pubblica discussione sullo strumento o atto di governo del territorio in corso di formazione e/o di modifica è resa nota al Garante della Comunicazione che la registrerà tra le attività svolte dal Comune per assicurare la conoscenza e la partecipazione dei cittadini al procedimento.

Articolo 11. Risorse per l'esercizio della funzione

1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della Comunicazione il Comune provvede a destinare risorse idonee allo scopo.

2. Il Garante potrà valersi per l'espletamento delle proprie funzioni della collaborazione del Servizio "Pianificazione Urbanistica", dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, del C.E.D., dell'U.R.P. e dei mezzi a loro disposizione, nonché, ovviamente, dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Settori dell'Ente.